

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1765

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANZO, TROISI, DE LEONARDIS, MARENGHI, SEMERARO, COTELLESA, BOLLA, BIMA, SODANO, CARCATERA, ARMANI, LONGONI, FODERARO, PETRUCCI, BIANCHI FORTUNATO, VIALE, CASTELLI, DE MEO, FRUNZIO, BERRY, TANTALO, TERRAGNI, BIASUTTI**

*Presentata il 27 novembre 1959*

**Inquadramento nella carriera del personale direttivo delle ferrovie dello Stato di funzionari della carriera del personale di concetto della stessa Amministrazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente il nuovo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, il personale di ex grado VI di gruppo B (segretari capi e qualifiche equiparate), potevano ottenere la promozione all'ex grado V di gruppo A (ispettore di 1ª classe) in base a scrutinio per merito comparativo, dopo almeno tre anni di permanenza nel predetto grado VI gruppo B.

Tale sistema di contemporaneo avanzamento di grado e di categoria che prescindeva dalla entità del titolo di studio posseduto dal personale stesso, valorizzava essenzialmente la capacità professionale, in armonia alle necessità di un'Azienda dello Stato a carattere prettamente industriale.

Ora, con l'applicazione della legge sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato sono state emanate norme transitorie che prevedono e disciplinano vantaggi per talune categorie di personale (passaggi ad aiuto applicato, a coadiutore, ecc.), mentre per il personale di ex grado VI di gruppo B sono state emanate norme restrittive per l'inquadramento nel nuovo grado di segretario superiore (grado V del gruppo di concetto).

Tali norme hanno determinato un peggioramento della posizione giuridica già acquisita, con il vecchio ordinamento, per quel personale che, alla data di entrata in vigore dell'attuale stato giuridico, rivestiva da almeno un triennio, qualifiche di grado VI di gruppo B.

Infatti molti funzionari erano stati già scrutinati e giudicati promovibili alla qualifica di ispettore di 1ª classe, una o più volte, senza tuttavia conseguirla per insufficienza di posti nella pianta organica.

Trattasi di funzionari di concetto svolgenti, da tempo, mansioni amministrative e tecniche di rilievo, per lo più preposti alla dirigenza di Gruppi o Reparti nei vari uffici ed impianti delle ferrovie dello Stato, si da costituire realmente i quadri dell'organizzazione aziendale ferroviaria. Essi in un periodo più o meno lungo di permanenza nel grado VI, direttamente collaborando con superiori di ogni grado, hanno ormai acquisito esperienza utile, in aggiunta ai requisiti culturali, per espletare incarichi propri del personale direttivo.

Inoltre giova ripetere che questi funzionari, pur offrendo ottime garanzie di capacità professionale, furono costretti dai limiti delle piante organiche a rimanere nella prece-

dente qualifica più di quanto non avvenisse in altre Amministrazioni statali, mai beneficiando di particolari provvedimenti legislativi per l'avanzamento di grado, nonostante la promovibilità già conseguita, mentre provvidenze del genere non sono mancate a favore di determinate categorie come risulta dal seguente elenco:

legge 1° dicembre 1951, n. 1309: concorso per soli titoli per laureati degli ex gradi VI, VII ed VIII;

legge 14 dicembre 1954, n. 1152: concorso per soli titoli per laureati ex combattenti degli ex gradi VI, VII ed VIII;

legge 3 aprile 1958, n. 471: concorso per soli titoli per laureati ex combattenti esclusi nella graduatoria della legge precedente, purché raggiungessero il punteggio di 8/20.

È opportuno pure far presente che parte dei funzionari che hanno beneficiato di tali provvedimenti avevano una limitatissima anzianità di servizio e parte erano stati assunti senza esami di concorso ed in posizione non di ruolo.

Evidenti motivi di equità rendono quindi indispensabile l'emanazione di un provvedi-

mento di legge inteso a consentire, in via eccezionale e con la norma del cessato regolamento, il passaggio nel personale direttivo, con la qualifica di ispettore di 1<sup>a</sup> classe, di funzionari di concetto non demeritevoli e rivestenti le attuali qualifiche di segretario capo ed equiparate, che alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, avevano anzianità di almeno tre anni nell'ex grado VI di gruppo *B* ed erano già stati scrutinati, almeno una volta, con giudizio favorevole, per l'avanzamento all'ex grado V di gruppo *A*.

A titolo aggiuntivo si fa presente che la approvazione della presente proposta di legge non comporta aggravio alcuno di spesa per l'Erario, in quanto la qualifica di ispettore di 1<sup>a</sup> classe è corrispondente, per trattamento economico, a quella di segretario superiore, qualifica questa alla quale perverrebbero gli attuali segretari capi per effetto dell'inquadramento previsto dall'articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e del normale sviluppo di carriera in essa contemplato.

Per tutti questi motivi si confida sulla presa in considerazione e sul benevolo esame da parte degli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il personale degli uffici delle ferrovie dello Stato della carriera di concetto, che alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, rivestiva, in base al regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 17 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, da almeno 3 anni una delle qualifiche considerate di grado VI nel soppresso gruppo *B* del personale degli uffici (segretario capo, revisore capo, segretario tecnico capo, disegnatore capo, assistente lavori capo) e che era stato dichiarato idoneo al grado superiore nel rapporto informativo relativo all'anno cui si riferiva lo scrutinio, potrà essere sistemato gradualmente e sino ad esaurimento, entro il periodo compreso tra il 1° gennaio 1959 ed il 1° gennaio 1965, nella qualifica di ispettore di 1ª classe, in deroga alle disposizioni contenute nell'allegato n. 12 della predetta legge 26 marzo 1958, n. 425, purché sia giudicato non demeritevole da apposita Commissione nominata dal Ministro dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo 1 compilerà, entro 4 mesi dalla data della sua nomina, una graduatoria di merito dei funzionari da inquadrare nella qualifica di ispettore di 1ª classe, in base ad una valutazione dei titoli da essi posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge; i titoli sono valutati nel seguente ordine di importanza:

- a) anzianità di grado;
- b) rapporto informativo ed eventuali benemeritenze di servizio;
- c) passaggio all'ex grado VI di gruppo *B* mediante concorso interno per esami;
- d) anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo.

## ART. 3.

I funzionari compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2, conseguiranno la qualifica di ispettore di 1ª classe, secondo l'ordine della graduatoria stessa, con decorrenza 1° gennaio dagli anni 1959 al 1965, entro il limite del 50 per cento, prima di qualsiasi altra detrazione, del numero com-

plussivo dei posti che si renderanno vacanti al 1° gennaio di ciascun anno per effetto di esoneri, di promozioni, e per qualsiasi altra causa, nella pianta organica della qualifica innanzi specificata.

## ART. 4.

Qualora entro il 1° gennaio 1965 l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra disposta, non sia stata sufficiente ad immettere nella qualifica di ispettore di 1ª classe tutti i funzionari compresi nella graduatoria di merito, i rimanenti verranno sistemati nella qualifica sopra indicata, con decorrenza 1° gennaio 1966, anche in eccedenza della relativa pianta organica.

L'accantonamento annuale di posti per l'assorbimento graduale dell'eventuale eccedenza verificatasi in conseguenza della sistemazione di cui al precedente comma, è stabilita, con inizio dal 1° gennaio, nella misura del 30 per cento.

## ART. 5.

Prima che si realizzi la loro sistemazione nella qualifica di ispettore di 1ª classe, i funzionari di cui all'articolo 1, compresi nella graduatoria di merito, saranno anche annualmente scrutinati per il normale avanzamento, per merito comparativo, rispettivamente alle qualifiche di segretario superiore, revisore superiore, segretario tecnico superiore, ecc., nonché a quelle di segretario superiore di 1ª classe, revisore superiore di 1ª classe, ecc., secondo le norme contenute nella richiamata legge 26 marzo 1958, n. 425.

All'atto della sistemazione nella qualifica di ispettore di 1ª classe, i funzionari di cui all'articolo 1 che fossero già stati promossi alla qualifica di segretario superiore e qualifiche equiparate — o di segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate — avranno diritto di opzione tra la qualifica del gruppo direttivo e quella del gruppo di concetto.

## ART. 6.

Il trattamento di cui agli articoli precedenti è estensibile anche agli applicati capi, e qualifiche equiparate del personale degli uffici delle ferrovie dello Stato, che, alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, avevano conseguito da almeno 3 anni l'idoneità ad essere scrutinati per la promozione al grado V di gruppo A del precedente ordinamento.